

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PROVVISORIE ESTIVE ED INVERNALI "DÉHORS"

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina gli aspetti estetico-architettonici e di insediamento ambientale fermo restando gli altri regolamenti e le norme riferiti all'oggetto quivi trattato.

ART. 1

DEFINIZIONE

Si definiscono déhors, ai fini del presente regolamento, le strutture temporanee, sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano.

Le strutture di cui trattasi sono classificabili in due tipologie a seconda del grado d'ingombro e del grado di trasformazione edilizia urbanistica del territorio che producono.

Tipologia A: opere di arredo mobili, tavoli, sedie, ombrelloni, corpi riscaldanti e (in inverno) paramenti amovibili costituiti da materiale trasparente e telaio in struttura leggera di altezza massima metri 2,00 e larghezza tale da non costituire eccessivo ingombro);

Tipologia B: déhors con maggior grado di complessità strutturale: pedane, montanti verticali, paramenti, copertura, tende a rullo scorrevoli verso il basso.

ART. 2

SOGGETTI ABILITATI

La messa in opera di déhors in area pubblica può essere richiesta dai titolari di esercizi pubblici disciplinati dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2006 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazione ed integrazioni.

E' consentita l'installazione di déhors a servizio di circoli privati, purché senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con quanto disposto dal D.M. 17/12/1992 n. 564 modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534, nonché a titolari di esercizi di vicinato con licenza utile alla somministrazione di alimenti e bevande nonché realizzati in spazi privati.

E' consentita la posa di déhors da parte delle attività artigianali che in base alla normativa vigente sono autorizzate a svolgere attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo

immediato, nello specifico artigiani produttori di pizze al taglio e pasticceria. I predetti dehors potranno essere installati su tutto il territorio comunale.

Tali strutture non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate dagli esercizi di somministrazione e dovranno essere costituite unicamente da piani di appoggio, realizzati con materiali, forma, tipologia compatibili con il contesto e di dimensioni congrue con la superficie dell'attività.

E' consentita l'installazione di dehors a servizio di bar interni a servizi pubblici e privati (ad esempio ospedale, cinematografi), purché su aree pertinenti agli edifici principali interessati.

ART. 3

PERIODICITA'

Periodi utili alla installazione dei dehors saranno i seguenti:

- estivo: 01/03 – 31/10
- invernale: 01/11 – 28/02

I dehors della tipologia A di cui all'art. 1 del presente regolamento potranno essere installati nel periodo estivo ed invernale in tutto il territorio comunale.

Quelli della tipologia B di cui all'art. 1 del presente regolamento potranno essere installati nel periodo estivo su tutto il territorio comunale; la stessa tipologia di dehors potrà essere installata nel periodo invernale su tutto il territorio comunale con esclusione del Centro Storico, così come perimetrato dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale, nelle cui vie emerge conflitto con le operazioni di sgombero della neve. E' fatta eccezione per slarghi, piazze e ambiti particolari, nonché le vie Torino e Festaz dove i dehors potranno essere installati previa puntuale verifica degli uffici e organismi preposti a seguito di istanza di parere preventivo e relativo assenso. In tali casi, qualora autorizzati, i titolari di dehors dovranno provvedere a liberare il perimetro della struttura dalla neve per una fascia di due metri.

E' sempre ammessa la posa dei dehors nelle aree cortilizie private realizzati con i titoli abilitativi e con le modalità esecutive previste dal presente regolamento.

ART. 4

TITOLI ABILITATIVI NECESSARI

- a) - La realizzazione e posa di dehors rientranti nella tipologia A di cui all'art. 1 non necessita di titolo abilitativo edilizio, ma solo di concessione per l'occupazione di suolo pubblico che una

volta regolarizzata costituisce autorizzazione alla posa. Nell'ambito del perimetro del centro storico non necessita delle autorizzazioni art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Le caratteristiche degli arredi devono comunque conformarsi alle indicazioni di cui all'art. 7 penultimo comma del presente regolamento.

- b) - La realizzazione e posa di dehors rientranti nella tipologia B di cui all'art. 1 necessita di titolo abilitativo edilizio costituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività – successivamente indicata S.C.I.A. - art. 61 lett. l) della L.R. 11/98.

La S.C.I.A., in caso di prima posa, dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dall'art. 5 con le caratteristiche di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/1999 comma 2 non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.lgs 42/04 se strutture conformi al presente regolamento essendo stato lo stesso concertato con l'organo preposto alla tutela.

Per autorizzazioni relative alla posa successiva alla prima sarà sufficiente produrre la S.C.I.A. con la sola autocertificazione attestante che la tipologia strutturale e le dimensioni del manufatto non subiscono modifiche.

Ad ogni posa, prima e seguenti, se il dehors sarà posato su area pubblica, sarà necessaria anche la concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio comunale preposto.

- c) - Sarà possibile sempre con il titolo abilitativo S.C.I.A. predisporre una struttura che consenta l'uso estivo ed invernale semplicemente eliminando o aggiungendo gli elementi che distinguono i dehors estivi da quelli invernali (vedi art. 9) nel rispetto delle indicazioni e dei tempi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Per il rinnovo annuale del titolo e per i pareri esterni necessari valgono le indicazioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA

La S.C.I.A. dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) - relazione tecnica comprendente scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice e documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedie o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore. La relazione dovrà indicare, tra l'altro, la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede la concessione; dovrà inoltre dimostrare il

rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche o specificare i comprovati impedimenti tecnici che non lo consentono;

b) - rilievo del fronte dell'edificio interessato: per il Centro Storico;

c) - pianta in scala 1:100 sulla quale risulteranno indicate chiaramente:

- lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato;
- la collocazione del *déhors* e delle relative strutture rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico;
- la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi;
- le dimensioni della struttura proposta, la cui superficie non potrà comunque superare quella dell'esercizio pubblico;
- il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale);
- la distanza da eventuali proprietà private laterali e frontistanti, che dovrà rispettare il dettato dell'articolo 873 del C.C.;
- la larghezza della corsia transitabile della strada;
- il posizionamento degli arredi;

d) - prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:50 della struttura indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;

e) - documentazione fotografica del fronte completo dell'edificio retrostante il *déhors* ed eventuale fotomontaggio d'insieme o assonometria;

f) - autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

Dovrà inoltre essere acquisito il nulla osta del competente Servizio Comunale di Viabilità.

ART. 6

POSIZIONAMENTO

Il posizionamento delle strutture temporanee per *déhors*, se non realizzato in aree cortilizie private, deve essere frontistante l'affaccio su strada dell'unità immobiliare del richiedente e preferibilmente a una distanza non superiore a tre metri.

Nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, o di impossibilità legata a passaggi veicolari e pedonali è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione Comunale previa istanza di parere preventivo.

Sulle vie Xavier de Maistre e Conseil des Commis, in attuazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali, è consentita la sola installazione di tavolini, sedie, ombrelloni (durante la stagione estiva) oltre ai corpi riscaldanti (durante la stagione invernale) in numero contenuto, al fine di limitare l'impatto visivo degli arredi sulle vie.

L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla partizione del fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso e di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale. Detta continuità pedonale lungo il fronte degli edifici potrà venire meno nel caso di pubblici esercizi affacciati su spazi pubblici di limitate dimensioni, tali da non consentire la posa in opera di strutture funzionali ed idonee, purché siano rispettate le vigenti normative in materia di sicurezza della circolazione stradale e di superamento delle barriere architettoniche per soggetti a ridotta o impedita capacità motoria.

Nelle ore di chiusura dell'attività, gli arredi mobili del *déhors* devono essere collocati in modo da non arrecare problemi di sicurezza e non alterare il decoro dei luoghi.

ART. 7

MORFOLOGIA E STRUTTURA

Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee per *déhors* nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico (in particolare con quelli installati sulla base del presente regolamento).

Più precisamente la morfologia dei *déhors* deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) - avere altezza proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato;
- b) - avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto nei casi di edifici di particolare pregio;
- c) - le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
- d) - non avere tamponamenti verticali, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere b) e d) dell'art. 9;
- e) - le scritte logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti di bordo e avere caratteri poco appariscenti, coerenti con quelli utilizzati per le insegne o scritte

fisse negli edifici del contesto; non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere;

f) - sono escluse le insegne;

g) - le pedane qualora necessarie dovranno comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

I dehors devono essere completamente smontabili; in particolare, la struttura deve essere completamente asportabile e di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali.

E' ammessa la realizzazione di strutture:

a) - ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;

b) - direttamente connesse a pedane di minima altezza, qualora presenti;

c) - ancorate agli edifici ove non in contrasto con vincoli specifici di tutela monumentale e documentale con disposizioni di Piano Regolatore Generale.

In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione o della facciata; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario.

I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo mobile dei dehors devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili di foggia semplice colori tenui e di buon livello costruttivo.

Gli impianti elettrici dei dehors devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente alla installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute.

ART. 8

INDICATORI E PARAMETRI

Le strutture temporanee devono, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

- a) - identificazione dell'ingombro corrispondente alla proiezione sul piano stradale del componente più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, ecc.):
 - la profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore ad 1/3 della larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio) e consentire comunque una corsia di transito libera di m 3,50;
 - lo sviluppo della struttura, nel senso parallelo all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore alla corrispondente dimensione massima del vano su strada del pubblico esercizio; sono consentite deroghe nel caso di pubblici esercizi la cui dimensione sul fronte sia tale da non consentire l'installazione di dehors di idonea dimensione, fatti salvi i consensi dei proprietari e/o titolari di attività laterali all'esercizio da servire;
- b) - larghezza corsia libera per transito auto: minimo m 3,50 al netto della proiezione di eventuali aggetti di altezza inferiore a m 3,50 e dei marciapiedi;
- c) - distanza da edifici per il passaggio pedonale obbligatoria laddove non venga garantita altrimenti la continuità del passaggio pedonale privo di barriere per portatori di handicap: minimo m 1,50;
- d) - superficie massima non superiore a quella dell'esercizio commerciale richiedente la concessione;
- e) - omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio pubblico, già approvate ai sensi del presente regolamento.

ART. 9

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

La struttura temporanea a carattere **estivo** deve rispettare i seguenti indicatori e parametri:

- a) - sezione massima dei montanti: cmq 100;
- b) - nessun tamponamento verticale salvo casi giustificati dall'esposizione al vento per i quali sono ammissibili tamponamenti totalmente trasparenti;
- c) - altezza massima delle pedane qualora necessarie tale da consentire il raccordo tra i diversi livelli nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) - paramenti di bordo della copertura: altezza massima cm 30;
- e) - colori e materiali di bordo omogenei, coerenti con il contesto e con l'edificio interessato;
- f) - materiali di bordo inferiore: coerenti per forma e materiale con il contesto, altezza massima cm 80;

g) - tende a rullo scorrevoli verso il basso con telaio leggero e fatte con materiale e colore appropriato al contesto, da abbassare solo in caso di pioggia.

E' consentita la posa di dehors aventi copertura che utilizzi un elemento a tenda, ancorato agli edifici, composto da struttura leggera e con supporti rimovibili, intesi a ricreare le condizioni originali di facciata, la tenda dovrà essere di tessuto lavabile e impermeabile in tinta unita e nelle tonalità coerenti con il contesto e con l'edificio interessato, tale tipologia di dehors deve essere oggetto di richiesta preventiva.

E' consentita la diffusione di musica non oltre le ore 24, tale da non superare i valori limite previsti dalla normativa in materia (DPCM 14/11/1997) secondo le disposizioni delle vigenti leggi. In tal caso, oltre alla documentazione di cui all'art. 5 è necessario presentare relazione di previsione di impatto acustico prevista dall'art. 10 della L.R. 20/2009.

E', invece, esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari, nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

La struttura temporanea per dehors a carattere **invernale** deve essere dimensionata per sopportare il carico della neve sulla base di idonea relazione di calcolo; deve, inoltre, assicurare le seguenti caratteristiche:

- a) - sezione massima dei montanti: cmq 100
- b) - pendenza delle falde: massimo 25%, con inclinazione e conformazione tali da evitare lo scarico della neve sul suolo pubblico;
- c) - altezza massima della pedana, qualora necessaria, tale da consentire il raccordo tra i diversi livelli nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) - tamponamenti verticali con porzione aperta al fine di non costituire incremento volumetrico, realizzati in materiale trasparente, salvo zoccolatura di altezza massima cm 80;
- e) - colori e materiali armonizzati con il contesto e con l'edificio interessato.

E' consentita la diffusione di musica non oltre le ore 24, tale da non superare i valori limite previsti dalla normativa in materia (DPCM 14/11/1997) secondo le disposizioni delle vigenti leggi. In tal caso, oltre alla documentazione di cui all'art. 5 è necessario presentare relazione di previsione di impatto acustico prevista dall'art. 10 della L.R. 20/2009.

E', invece, esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari, nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

ART. 10
MANUTENZIONE DEI DÉHORS

I déhors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione comunale, previa verifica, provvede a diffidare il concessionario al ripristino dei manufatti, ed in caso di inadempienza revocare il titolo stesso e ordinare la rimozione del déhors, addebitando le spese all' esercente. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuova autorizzazione.

ART. 11
VIGILANZA SUGLI AVVENTORI

Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone. Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli pubblici esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura.

ART. 12
SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI PER LAVORI E MANIFESTAZIONI

Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento. Può inoltre provvedere alla revoca o alla sospensione o della concessione del suolo pubblico, con preavviso di almeno 15 giorni, per lavori da eseguirsi nelle aree interessate dalle strutture o su immobili posti nelle adiacenze, qualora la presenza del déhors precluda o renda gravemente disagiata l'attività connessa alla realizzazione dei lavori stessi.

In tali casi l'Amministrazione Comunale non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere indennizzi o risarcimenti.

Dovranno essere in ogni caso garantite e non rese più difficoltose le operazioni di sgombero neve dal suolo pubblico; l'Amministrazione potrà richiedere la rimozione delle strutture in caso di nevicate eccezionali e per lo svolgimento di manifestazioni od eventi autorizzati.

Analoga iniziativa dovrà essere direttamente intrapresa dagli interessati in occasione della Fiera di S. Orso.

ART. 13
SANZIONI

Le infrazioni verranno sanzionate secondo le modalità previste dalle vigenti leggi e normative.

ART. 14
NORME FINALI

Le strutture temporanee per dehors possono essere disciplinate con prescrizioni specifiche, anche diverse da quelle del presente regolamento, nei Piani di arredo urbano d'iniziativa pubblica e privata relativi ad aree omogenee ed approvati dal Consiglio Comunale.

Le strutture temporanee per dehors possono essere disciplinate con prescrizioni specifiche dalla competente Soprintendenza Regionale per i beni e le attività culturali, anche diverse da quelle del presente regolamento, nei casi di incompatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica, architettonica e monumentale ai sensi del D.lgs 42/2004 e della legge regionale 56/83.